

COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO SULLA
DESTINAZIONE DELLE MERCI E
DELLE ATTREZZATURE
CONFISCATE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE.

NR. Progr. 3
Data 30/01/2009
NR. Protoc.
Seduta NR. 1

Cod. Materia : **REG** **REGOLAMENTI**

Contratto : Si No Cod. Ente : **CCD/41053**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/01/2009 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta , oggi 30/01/2009 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	N	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	CICCONI GIORGIO	S
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	N		
BONVICINI CARLA	N	BARONI MAURO	N		
TOTALE Presenti		7	TOTALE Assenti		6

Assenti Giustificati i signori :
BARONI MAURO, CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

Assenti Non Giustificati i signori :
BONVICINI CARLA, ALESSANDRINI SUSANNA, SERIPA CIRO GRAZIANO

È presente l'ASSESSORE ESTERNO GUERRA PIER SANTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. SCIASCIA RENATO .

In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

CICCONI GIORGIO, GIACOBBI ANNAMRIA, VALLONI GIANLUCA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato . Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime, espressa ed accertata in modo palese;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la su estesa proposta .

INOLTRE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e all'unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE
ATTREZZATURE CONFISCATE.

Su iniziativa del Sindaco Sig. Dario Giorgini, il Responsabile del Settore Affari Generali, ha elaborato la proposta di deliberazione sopra indicata

Premesso che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 114/1998, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature;

Considerato che la confisca si risolve in un provvedimento a contenuto ablatorio, comportante la privazione forzata di diritti reali su tali beni e il trasferimento coattivo dei medesimi in favore della pubblica amministrazione, disponendo, quest'ultima, della cosa con facoltà di distruggerla ovvero di riservarle la destinazione ritenuta più rispondente al pubblico interesse

Dato atto che l'art. 23 commi 5 e 6 del Regolamento di esecuzione della L. n. 112/1991, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche, adottato con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 248/1993, stabiliva che le merci confiscate dovevano essere distrutte, qualora fosse stata valutata dall'UPICA, di valore non superiore al milione di lire e che alla distruzione delle medesime equivaleva la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti che perseguono tali fini;

Preso atto dell'abrogazione del Decreto Ministeriale 248/1993 ad opera dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 114/1998;

Considerato che a seguito della predetta abrogazione, la devoluzione o la distruzione delle merci confiscate per abusivo esercizio del commercio su aree pubbliche, deve essere il risultato di un preciso indirizzo del Comune da adottarsi nell'ambito del proprio potere disciplinare;

Visto il regolamento sulla destinazione delle merci e delle attrezzature confiscate, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

PROPONE

- 1) Di approvare, per i motivi evidenziati in narrativa, il regolamento comunale sulla destinazione delle merci e delle attrezzature confiscate, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott.ssa Morena D'Antonio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco;

REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Normativa di riferimento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II – Metodo decisionale/operativo

Articolo 4 – Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro

Articolo 5 – Valore materiale confiscato

Articolo 6 – Enti ed associazioni locali

Articolo 7 – Distruzione

Articolo 8 – Devoluzione in beneficenza

Articolo 9 – Vendita

Articolo 10 – Merce abbandonata dal trasgressore

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

TITOLO II – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Normativa di riferimento

1. Legge 4 Novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
2. D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 571, Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 Novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. In sede di accertamento di illecito l'organo accertatore provvede a porre in atto il sequestro cautelare (amministrativo) e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di natura penale ove il fatto costituisca reato, trasmette copia anche del relativo verbale all'autorità amministrativa competente per materia la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con ordinanza ingiunzione dispone la confisca amministrativa, nel rispetto delle disposizioni della legge 4 Novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e relative norme di attuazione.
2. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, la stessa autorità amministrativa provvede sulle cose confiscate con apposita ordinanza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Organo accertatore: *Soggetto che contesta la violazione.*
2. Autorità amministrativa competente della confisca amministrativa: *Responsabile del procedimento.*
3. Soggetti assistenziali o di beneficenza: *Soggetti con tali vocazioni individuali dal Settore comunale competente.*
3. Settore comunale competente ad individuare i soggetti assistenziali o di beneficenza: *Istituzione comunale socialità, cultura, educazione e sport.*

TITOLO II – Metodo decisionale/operativo

Articolo 4

Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro

1. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:
 - a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tecnologie e senza l'obbligo di indicarne il numero:
 - 1) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli scarpe e simili) e prodotti per la cura della persona;
 - 2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);
 - 3) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili);
 - 4) supporti videomusicali (musicassette, cd, dvd e simili);
 - 5) altro;
 - b) il verbale deve dare atto del valore complessivo stimato in Euro delle merci sequestrate;
 - c) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (*sacco o simile*) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero del verbale di sequestro, la data e il luogo del sequestro. Qualora non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.

2. Al momento della confisca, l'autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato ed integro.

Articolo 5
Distruzione

1. Si procede alla distruzione nel caso di alimenti o altra merce per cui le operazioni di recupero risultino più onerose delle operazioni di distruzione, o nel caso di prodotti rapidamente deperibili.
2. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute o da persona da questi delegata. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore che provvede. Copia del verbale viene trasmessa al responsabile del procedimento.

Articolo 6
Devoluzione in beneficenza

1. Si procede alla devoluzione in beneficenza nel caso in cui il valore dei beni oggetto di confisca non sia superiore ad Euro 500,00.
2. Il settore Servizi Sociali del Comune individua i soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività istituzionali, assistenziali o di beneficenza e dispone sulle modalità di consegna.
3. Il principio secondo il quale viene scelto il soggetto al quale consegnare il materiale confiscato è stabilito dal settore comunale di cui al comma precedente ed è lo stesso settore a comunicarlo al responsabile del procedimento in seguito a precisa e specifica richiesta.
4. I generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione od alla vendita dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USUR competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere.
5. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal Responsabile del procedimento. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.
6. I destinatari dei beni devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune oppure enti e associazioni senza fini di lucro presenti nel territorio comunitario.
7. L'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.

Articolo 7
Vendita

1. Nel caso in cui il valore del materiale confiscato sia superiore ad Euro 500,00, l'Ufficio Economato procede alla vendita attraverso le procedure previste da norme legislative e regolamentari, con espressa indicazione della destinazione dei proventi che comunque devono mirare al conseguimento di fini istituzionali.

Articolo 8
Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento, l'organo accertatore procede applicando il regolamento comunale sulle cose ritrovate.

Articolo 9
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali.

TITOLO III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Le presenti norme si applicano, per quanto possibile, ai procedimenti in corso alla data della sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 14 MAR. 2009 al 28 MAR. 2009

Lì,14 MAR. 2009

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to SPADA SANDRO

È copia conforme all'originale.

Lì,



IL FUNZIONARIO INCARICATO
SPADA SANDRO

14 MAR. 2009


- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to SPADA SANDRO

È copia conforme all'originale.

Lì,



IL FUNZIONARIO INCARICATO
SPADA SANDRO